Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Martedì, 22 giugno 1926** — **Numero 143**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1320.

LEGGE 17 giugno 1926, n. 996.

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

L'Amministrazione del fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*):

b) a far pagare le proprie spese, ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *C*).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dell'Amministrazione del fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo per il culto, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, aprire crediti ai funzionari incaricati.

I capitoli della parte passiva del bilancio di detta Amministrazione a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del citato decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Art. 3.

L'Amministrazione del fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1926-27, tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 37 « Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vesovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze. (R. decreto 31 marzo 1925, n. 364 e disposizioni precedenti) (Spese fisse ed obbligatorie) » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 4.

L'Amministrazione del fondo per il culto è autorizzata, d'intesa coi Ministeri degli affari esteri e delle colonie:

a) a concedere l'annuo assegno di L. 25,000 all'erigendo vescovato latino di Rodi, in sostituzione dell'assegno di L. 6000 attualmente corrisposto alla Prefettura di Rodi;

b) ad elevare, da L. 25,000 a L. 40,000, l'annuo assegno già concesso al Vicariato apostolico della Libia.

Art. 5.

L'Amministrazione del fondo per il culto è autorizzata a concorrere, d'intesa col Ministero delle colonie, nella spesa per la costruzione della chiesa cattolica in Mogadiscio, con la somma complessiva di L. 1,300,000, da ripartirsi in due rate uguali a carico degli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28.

La rata relativa all'esercizio 1926-27 è inscritta al capitolo n. 53 della parte passiva del bilancio della detta Amministrazione.

Art. 6.

L'Amministrazione del fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese

obbligatorie e d'ordine » del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 5, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti ai funzionari incaricati ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

I capitoli della parte passiva del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo e secondo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 6 annesso alla presente legge.

Art. 7.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella *F*).

Art. 8.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1960, relative a modificazioni delle norme contabili per gli Economati generali dei benefici vacanti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1926-27.

Art. 9.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella *G*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	4,300,000 —
2	Spese di fitto dei locali di proprietà privata ad uso del Ministero (Spese fisse)	10,000 —
3	Acquisto libri per la biblioteca	10,000 —
4	Manutenzione locali	40,000 —
5	Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero	10,000 —
6	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	80,000 —
7	Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'amministrazionne centrale	110,000 —
8	Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura; la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero	200,000 —
9	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole (art. 63 del R. decreto 30 settembre 122, n. 1290)	160,000 —
10	Sussidi al personale in attività di servizio	50,000 —
11	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti	170,000 —
12	Spese casuali	20,000 —
13	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		5,160,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Debito vitalizio.	
15	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	27,000,000 —
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	200,000 —
		27,200,000 —
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria.	
17	Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo, assegni vari e spese di rappresentanza (Spese fisse)	105,000,000 —
18	Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	83,000,000 —
19	Uscieri giudiziari - Stipendi, supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	6,200,000 —
20	Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario	1,500,000 —
21	Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a tutti gli uffici delle nuove provincie (Spese fisse)	2,000,000 —
22	Contributo delle spese d'ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico	100,000 —
23	Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma e canoni diversi	165,000 —
24	Indennità ai componenti la Commissione di vigilanza per la custodia e la manutenzione del Palazzo di giustizia in Roma ed al personale tecnico addetto alla custodia stessa.	8,200 —
25	Restituzione di depositi giudiziari (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
26	Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero	200,000 —
27	Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi.	20,000 —
		198,193,200 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese di giustizia.	
28	Assegni integrativi a titolo di supplemento agli ufficiali giudiziari (art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271) (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —
29	Rimborso alla Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari delle quote di integrazione di pensione ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 19 aprile 1925, n. 561) (Spesa obbligatoria)	500,000 —
30	Contributo ordinario dovuto dallo Stato alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (art. 3 del R. decreto 19 aprile 1925, n. 561) (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —
31	Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari (art. 5 del R. decreto 19 aprile 1925 n. 561) (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —
32	Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per la notificazione nelle nuove provincie, degli atti in materia civile. (Spesa obbligatoria)	20,000,000 —
		23,500,000 —
	Spese per servizi speciali.	
33	Ufficio di pubblicazione delle leggi - Personale - Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse)	64,000 —
34	Assegni fissi per i magistrati addetti all'ufficio di pubblica clientela in Alessandria (Spese fisse)	7,800 —
35	Spesa per le ispezioni, indennità di missione e diverse di cui all'art. 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili	*per memoria*
36	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori e servizi inerenti alla esecuzione ed attuazione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	*per memoria*
37	Somministrazione di fondi all'Amministrazione degli archivi notarili per contributo dello Stato e per prelevamenti dal fondo dei sopravanzi	5,000,000 —
38	Spese per assegni e indennità di giro al personale addetto alla commissione per l'impianto dei libri fondiari nelle nuove provincie	120,000 —
39	Spese diverse e di ufficio per le Commissioni di impianto dei libri fondiari nelle nuove provincie	25,000 —
40	Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già vigenti nelle nuove provincie	30,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
41	Spese per l'esecuzione delle convenzioni conchiuse con gli Stati successori della Monarchia austro-ungarica in materia archivista (indennità, premi di operosità ai membri delle Commissioni ed altre spese all'estero)	20,000 —
		5,267,700 —
	Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.	
42	Personale civile di ruolo delle carceri e dei riformatori governativi - Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse)	9,500,000 —
43	Corpo degli agenti di custodia - Stipendi, supplementi di servizio attivo - Paghe - Premi di ingaggio, di rafferma e varie	50,000,000 —
44	Retribuzione e indennità al personale aggregato e salariato delle carceri e dei riformatori - Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari, e alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali	6,000,000 —
45	Trattamento di quiescenza e di pensione ai salariati dell'Amministrazione delle carceri (art. 9 e seguenti del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383)	100,000 —
46	Indennità di tramutamento e di missione al personale civile di ruolo, agli agenti e alle loro famiglie	700,000 —
47	Indennità ai componenti i Consigli di sorveglianza, per incarichi eventuali di direzione di carceri giudiziarie, di insegnamento e per qualsiasi altra prestazione temporanea	500,000 —
48	Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale e sussidi alle Società di patronato dei liberati dal carcere - Acquisto di opere	85,000 —
49	Spese pel mantenimento dei detenuti e per provviste e servizi d'ogni genere occorrenti per gli stabilimenti carcerari e relativi uffici	52,000,000 —
50	Spese per il mantenimento dei corrigendi nei vari riformatori governativi e privati, per provviste e servizi d'ogni genere occorrenti per i riformatori governativi e relativi uffici	7,000,000 —
51	Spese pel trasporto dei detenuti, e dei corpi di reato, provvista e manutenzione di vetture e di vagoni cellulari	7,000,000 —
52	Spese pel trasporto dei corrigendi	200,000 —
53	Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi, utensili, materie prime ed accessorie, mercedi ai detenuti lavoranti, retribuzioni ad operai liberi ed a persone estranee per servizi nell'interesse delle manifatture	16,000,000 —
54	Spese per manutenzione, riparazione e sistemazione dei fabbricati carcerari e dei riformatori	4,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
55	Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti a uso dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori (Spese fisse)	100,000 —
		153,185,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
56	Assegni ai già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia (Spese fisse)	432 —
57	Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (Spese fisse)	257,000 —
58	Retribuzione al personale avventizio addetto al Ministero	15,400 —
59	Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e R. decreto 7 giugno 1920, n. 737)	24,000,000 —
60	Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto al Ministero	30,000 —
61	Retribuzioni al personale avventizio, straordinario ed assimilato del cessato regime nelle nuove provincie addetto ai servizi giudiziari	100,000 —
62	Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario ed assimilato del cessato regime nelle nuove provincie addetto ai servizi giudiziari	80,000 —
63	Concorso dello Stato per versamento alla Cassa ammalati e contro la disoccupazione pel personale delle nuove provincie avente diritto a tale trattamento	10,000 —
		24,492,832 —
	Spese per servizi speciali.	
64	Rimborso al comune di Bergamo dell'annualità per l'estinzione del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari (legge 13 febbraio 1921, n. 97)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Servizi di culto nelle nuove provincie.	
65	Spese per i servizi di culto nelle nuove provincie	6,625,000 —
	Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.	
66	Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia (Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737 e 23 dicembre 1920, n. 1894, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084)	15,000,000 —
67	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, aggregato e salariato (inservienti e guardiane) addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori	2,800,000 —
		17,800,000 —
	Costruzioni di edifici carcerari.	
68	Assegnazione straordinaria per il completamento del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (legge 21 agosto 1921, n. 1167 - quota a saldo)	600,000 —
69	Assegnazione straordinaria per il completamento del carcere giudiziario di Napoli (legge 21 agosto 1921, n. 1167 - quota a saldo)	2,500,000 —
70	Lavori di completamento delle nuove carceri di Bari, di Caltanissetta e di Avezzano; dei riformatori di Airola e di Cagliari; del manicomio giudiziario di Aversa e del sanatorio penale di Montesarchio; sistemazione del carcere di Palermo, del riformatorio di Torino e del tubercolosario penale della Pianosa e lavori di consolidamento delle carceri di Milano (legge 18 giugno 1925, n. 997) - (Spesa ripartita - terza delle quattro annualità)	3,817,500 —
		6,917,500 —
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	5,160,000 —
	Debito vitalizio	27,200,000 —
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria	198,193,200 —
	Spese di giustizia	28,500,000 —
	Spese per servizi speciali	5,267,700 —
	Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori	153,185,000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	412,505,900 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	24,492,832 —
	Spese per servizi speciali	—
	Servizi di culto nelle nuove provincie	6,625,000 —
	Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori	17,800,000 —
	Costruzioni di edifici carcerari	6,917,500 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	55,835,332 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	468,341,232 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Appendice n. 1. TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.	
1	Consolidato 3.50 per cento (legge 29 giugno 1906, n. 262)	355,310 —
2	Consolidato 3.50 per cento (legge 21 dicembre 1903, n. 483)	8,300,000 —
3	Rendite provenienti da titoli diversi	106,200 —
4	Consolidato 5 per cento netto	1,550,000 —
		10,311,510 —
	Altre rendite patrimoniali.	
5	Prodotto di beni stabili	250,000 —
6	Annualità diverse e frutti di capitali	3,000,000 —
		3,250,000 —
	Proventi diversi.	
7	Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036)	1,725,000 —
8	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,350,000 —
9	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10,000 —
		3,085,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Contributi.	
10	Rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato ai termini dell'art. 1 dei decreti Luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio 1919, n. 1156, e dell'art. 5 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 364	10,500,000 —
11	Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero	4,370,000 —
12	Contributo dello Stato ai termini dei Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283 e 2 febbraio 1922, n. 164, e 31 marzo 1925, n. 364	71,500,000 —
		86,370,000 —
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Esazione di capitali.	
13	Esazione e ricupero di capitali	3,680,000 —
	RIASSUNTO.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	10,311,510 —
	Altre rendite patrimoniali	3,250,000 —
	Proventi diversi	3,085,000 —
	Totale del titolo I (entrata ordinaria)	16,646,510 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi	86,370,000 —
	CATEGORIA II. — *Trasformazione di capitali.*	
	Esazione di capitali	3,680,000 —
	Totale del titolo II (entrata straordinaria)	90,050,000 —
	Insieme (entrata ordinaria e straordinaria)	106,696,510 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese di amministrazione.	
1	Personale di ruolo · Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	1,105,000 —
2	Retribuzione al personale straordinario ed avventizio nella sede centrale e in provincia	18,000 —
3	Indennità e compensi pel Consiglio di amministrazione e per incarichi e servizi speciali	20,000 —
4	Sussidi al personale in attività di servizio	21,000 —
5	Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie	26,000 —
6	Rimborso allo Stato per le spese di stampa, registri, moduli, carta e rilegature	80,000 —
7	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio e di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili	102,550 —
8	Spese per telegrammi	650 —
9	Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione	39,975 —
10	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole dell'Amministrazione centrale (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	60,000 —
		1,473,175 —
	Spese pel servizio in provincia.	
11	Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	1,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
12	Premi di operosità e di rendimento ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, al personale meritevole degli uffici finanziari in provincia per servizi nell'interesse dell'Amministrazione	18,000 —
13	Compensi ai procuratori del registro e del demanio per i servizi di riscossione e pagamento dell'Amministrazione del fondo per il culto, in sostituzione dell'aggio di riscossione	80,000 —
14	Indennità di giro agli ispettori provinciali, nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi	10,000 —
		109,000 —
	Debito vitalizio.	
15	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	765,000
	Contributi allo Stato.	
16	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del fondo per il culto (Spesa obbligatoria)	332,500 —
	Imposte e tasse.	
17	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	100,000 —
18	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	240,000 —
19	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	360,000 —
20	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal fondo per il culto a favore dei propri creditori (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —
		1,790,000 —
	Spese di liti e contrattuali.	
21	Spese di liti e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere, e altre perizie in genere - Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (Spesa obbligatoria)	250,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese patrimoniali.	
22	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spese fisse ed obbligatorie)	1,000,000 —
23	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie per le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa obbligatoria)	7,500 —
24	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione	40,000 —
25	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	1,300,000 —
26	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	500,000 —
27	Eventuale concorso del fondo per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di chiese ed edifizi annessi	250,000 —
28	Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai Comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spese fisse ed obbligatorie)	28,500 —
		3,126,000 —
	Spese disposte da leggi e da decreti legislativi.	
29	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	390,000 —
30	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse - Assegni ai canonicati della Cattedrale di Girgenti (Spese fisse ed obbligatorie)	112,000 —
31	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	1,280,000 —
32	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	430,000 —
33	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	379,000 —
34	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse)	97,000 —
35	Concorso nella spesa del *Catalogo delle cose d'arte e di antichità in Italia* in corso di compilazione presso il Ministero della pubblica istruzione	3,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
36	**Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria).**	180,000 —
37	Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi - **Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (R. decreto 31 marzo 1925, n. 364, e disposizioni** precedenti) (Spese fisse ed obbligatorie)	84,119,000 —
		86,990,000 —
	Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero	
38	Assegni per ufficiatura di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nelle colonie italiane ed eventuale concorso per restauro e costruzione di chiese nazionali nelle colonie e all'estero	308,800 —
39	Assegno al Patriarcato latino di Gerusalemme e assegni per la manutenzione e ufficiatura di chiese nazionali in Austria, in Romania, in Turchia, in Asia Minore, in Palestina ed in Egitto, sottoposte al pretettorato del Governo d'Italia	107,000 —
40	Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza	4,480,000 —
41	Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle Colonie ed all'estero	60,000 —
42	Concorso del Fondo per il culto a favore dell'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, che si vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani .	6,000 —
		4,961,800 —
	Spese diverse.	
43	Spese casuali	25,000 —
44	Restituzione di rendite e di altre somme inebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spesa d'ordine)	130,000 —
45	Spese per riparazioni ad edifizi ex-demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato	150,000 —
46	Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	60,000 —
47	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . .	*per memoria*
48	**Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del Ministero delle finanze**	557,730 —
		922,730 —
	Fondi di riserva.	
49	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . .	517,900 —
50	Fondo di riserva per le spese impreviste	100,000 —
		617,900 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
51	Concorso del Fondo per il culto nelle spese per gli edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati da terremoti - Spese per rinvenimento, custodia e trasporto di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione andati sepolti	50,000 —
52	Concorsi e sussidi per spese di riparazione ad edifici ecclesiastici anche non dipendenti dal Fondo per il culto danneggiati dalla guerra	70,000 —
53	Concorso del Fondo per il culto nella spesa per la costruzione della chiesa cattolica in Mogadiscio (prima delle due rate).	650,000 —
54	Retribuzione al personale straordinario in servizio temporaneo assunto in dipendenza dei Regi decreti 29 giugno 1924, n. 1086, e 18 settembre 1924, n. 1496	63,000 —
55	Premi di operosità e di rendimento autorizzati dal R. decreto 18 settembre 1924, n. 1496, al personale che partecipa all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 8 del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1086	15,000 —
56	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737)	179,200 —
57	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737)	42,500 —
58	Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del Ministero delle finanze	80,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
59	Restituzione all'Erario dei contributi percepiti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, in base all'art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (3ª delle sette annualità)	488,095.23
		1,637,795.23
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Capitali.	
60	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli - **Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)**	3,720,609.77
	RIASSUNTO.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione	1,473,175 —
	Spese pel servizio in provincia	109,000 —
	Debito vitalizio	765,000 —
	Contributi allo Stato	332,500 —
	Imposte e tasse	1,790,000 —
	Spese di liti e contrattuali	250,000 —
	Spese patrimoniali	3,126,000 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	36,990,000 —
	Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero	4,961,800 —
	Spese diverse	922,730 —
	Fondi di riserva	617,900 —
	Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	101,338,105 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	1,637,795.23
	CATEGORIA II. — *Trasformazione di capitali*	
	Capitali	3,720,609.77
	Totale del titolo II. - Spesa straordinaria	5,358,405 —
	Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria)	106,696,510 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLE B e C.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	PARTE ORDINARIA.	
	Entrata	16,646,510 —
	Spesa	101,338,105 —
	Differenza	— 84,691,595 —
	TITOLO II.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	PARTE STRAORDINARIA.	
	Entrata	86,370,000 —
	Spesa	1,637,795.23
	Differenza	+ 84,732,204.77
	RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA.	
	PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA. (insieme).	
	Entrata	103,016,510 —
	Spesa	102,975,900.23
	Differenza	+ 40,609.77

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO II.	
	CATEGORIA II. — *Trasformazione di capitali.*	
	PARTE STRAORDINARIA.	
	Entrata	3,680,000 —
	Spesa	3,720,609.77
	Differenza	— 40,609.77
	RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE.	
	Differenza della categoria prima - Entrate e spese effettive	+ 40,609.77
	Differenza della categoria seconda - Trasformazione di capitali	— 40,609.77
	Differenza	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1926-27	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
11	Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi.
15	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
16	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.
17	Tassa di manomorta.
18	Imposta di ricchezza mobile.
19	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
20	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo per il culto a favore di propri creditori.
21	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati.
22	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.
23	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie, per le riparazioni agli edifici chiesastici.
25	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni.
26	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.
28	Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
29	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
30	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse. Assegni ai canonicati della Cattedrale di Girgenti.
33	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.
36	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
37	Supplementi di congrua ai parroci, ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze. (R. decreto 31 marzo 1925, n. 364 e disposizioni precedenti).
44	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
47	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.
	SPESA STRAORDINARIA.
60	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1926-27	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
14	Indennità di giro agli ispettori provinciali, nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi.
17	Tassa di manomorta.
19	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
21	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spese per bollo, registro e tassa sui mandati.
22	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

ELENCO N. 3.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1926-27	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo.
15	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
48	Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.
	SPESA STRAORDINARIA.
56	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, R. decreto 3 giugno 1920, n. 737).
58	Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

Appendice n. 2. TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite patrimoniali.	
1	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	693,100 —
2	Consolidato 3.50 per cento netto (leggi 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483)	345,500 —
3	Rendite consolidate diverse	36,500 —
4	Prodotto di beni stabili	31,500 —
5	Censi, canoni e livelli - Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente	378,000 —
		1,484,600 —
	Proventi diversi.	
6	Ricuperi e proventi diversi	186,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Contributi.	
7	Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906, e dell'articolo 6 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 364	1,100,000 —
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.	
8	Prezzo vendita beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'Amministrazione	120,000 —
9	Esazione di somme di spettanza di enti conservati	70,000 —
		190,000 —

RIASSUNTO.

CAPITOLI — Denominazione	Competenza
TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
Rendite patrimoniali	1,484,600 —
Proventi diversi	186,000 —
Totale del titolo I. - Entrata ordinaria	1,670,600 —
TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
Contributi	1,100,000 —
CATEGORIA II. — *Trasformazione di capitali.*	
Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 —
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	1,290,000 —
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	2,960,600 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

TABELLA E.

Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	PARTE PRIMA. — SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE	
	Spese di amministrazione.	
1	Contributo a favore dell'Amministrazione del fondo per il culto per la spesa del personale	25,000 —
2	Pensioni agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	31,000 —
3	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	5,000 —
4	Contributo alle finanze dello Stato per le spese di riscossione delle entrate in surrogazione di aggio	1,000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale degli uffici provinciali per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione	2,000 —
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato per il patrocinio della Regia Avvocatura erariale	9,000 —
7	Rimborso allo Stato per le spese di stampa, registri, moduli, carta e rilegature	500 —
8	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, di cancelleria, d'illuminazione e di riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di mobili e di suppellettili	14,000 —
9	Fitto locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale	3,500 —
10	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole dell'Amministrazione centrale	5,000 —
		96,000 —
	Spese di liti e contrattuali.	
11	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	7,700 —
	Imposte e tasse.	
12	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	10,000 —
13	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	78,000 —
14	Imposta sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua (Spesa obbligatoria)	103,000 —
15	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo di beneficenza e religione a favore dei propri creditori (Spesa d'ordine)	140,000 —
		331,000 —
	Spese patrimoniali.	
16	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria)	400,000 —
17	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agli investiti di enti soppressi in Roma (Spese fisse e obbligatorie)	12,100 —
18	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	271,000 —
		683,100 —
	Spese disposte da leggi e da decreti legislativi.	
19	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	500,000 —
20	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 —
21	Assegni per pigioni di locali ad uso di abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	43,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
22	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse (Spese fisse e obbligatorie)	597,000 —
		1,340,000 —
	Spese varie.	
23	Spese casuali	12,200 —
24	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interesse sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	1,000 —
25	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		13,200 —
	Fondi di riserva.	
26	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 —
27	Fondo di riserva per le spese impreviste	500 —
		100,500 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.	
28	Reimpiego del prezzo beni o capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria e d'ordine)	120,000 —
29	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (Spesa d'ordine)	70,000 —
		190,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	PARTE SECONDA. — SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
30	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,670 —
31	Erogazioni fisse di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi a S. Alessio	76,070 —
32	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	120,360 —
33	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (art. 1 della legge 8 luglio 1903, n. 321, e art. 5 del R. decreto 5 marzo 1905, n. 186)	*per memoria*
		199,100 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
34	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 345	*per memoria*
	RIASSUNTO.	
	PARTE PRIMA. — SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	Categoria I. — Spese effettive.	
	Spese di amministrazione	96,000 —
	Spese di liti e contrattuali	7,700 —
	Imposte e tasse	331,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese patrimoniali	683,100 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	1,840,000 —
	Spese varie	13,200 —
	Fondi di riserva	100,500 —
	Totale del titolo I. - Spesa ordinaria	2,571,500 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Trasformazione di capitali.*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 —
	Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria)	2,761,500 —
	PARTE SECONDA. — SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.	
	Titolo primo (Spesa ordinaria)	199,100 —
	Titolo secondo (Spesa straordinaria)	—
	Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria)	199,100 —
	Insieme (Parte prima e seconda)	2,960,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLE D ED E.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	Spesa: Parte prima - Titolo I - Spesa ordinaria	2,571,500 —
	Parte seconda - Titolo I - Spesa ordinaria	199,100 —
	Titolo II - Spesa straordinaria	—
		2,770,600 —
	Entrata - Titolo I - Entrata ordinaria	1,670,600 —
	Titolo II - Entrata straordinaria	1,100,000 —
		2,770,600 —
	Differenza	—
	CATEGORIA II. — *Trasformazione di capitali.*	
	Spesa: Parte prima - Titolo II - Spesa straordinaria	190,000 —
	Entrata - Titolo II - Entrata straordinaria	190,000 —
	Differenza	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ELENCO N. 4.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1926-27	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
2	Pensioni agli impiegati a riposo.
11	Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati.
12	Tassa di manomorta.
13	Imposta di richezza mobile.
14	Imposta sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.
15	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo di beneficenza e religione a favore dei propri creditori.
16	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.
17	Censi, canoni interessi di capitali ed annualità diverse. - Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma.
18	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
21	Assegni per pigioni di locali ad uso di abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose.
22	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.
24	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
28	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi.
29	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.
32	Fondo a disposizione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ELENCO N. 5.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1926-27	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
9	Fitto locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale.
11	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali, e bollo sui mandati.
12	Tassa di monomorta.
13	Imposta di ricchezza mobile.
14	Imposta sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ELENCO N. 6.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del 1° comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1926-27	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
2	Pensioni agli impiegati a riposo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Appendice n. 3.

TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	ENTRATE DI COMPETENZA	
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	281,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	358,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate diverse ed eventuali	45,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
	Totale delle entrate effettive	684,000 —
	Movimento di capitali.	
6	**Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni**	43,000 —
	Totale delle entrate di competenza	727,000 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio **1924-25**	818,961.35
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	1,545,961.35

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	SPESE DI COMPETENZA.	
	Spese effettive.	
1	Spese di personale e generali di amministrazione	438,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'Erario	63,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	2,000 —
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	1,000 —
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1919, n. 978.	125,000 —
6	Spese diverse e casuali	3,000 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
9	Fondo di riserva	25,000 —
	Totale delle spese effettive	657,000 —
	Movimento di capitali.	
10	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	70,000 —
	Totale delle spese di competenza	727,000 —

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	684,000 —
	Spesa	657,000 —
	Differenza	+ 27,000 —
	Movimento di capitali.	
	Entrata	43,000 —
	Spesa	70,000 —
	Differenza	— 27,000 —
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrata	727,000 —
	Spesa	727,000 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata	1,545,961.35
	Spesa	727,000 —
	Differenza:	
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25	818,961.35

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	ENTRATE DI COMPETENZA.	
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	382,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	880,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate diverse ed eventuali	97,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	8,980 —
	Totale delle entrate effettive	1,367,980 —
	Movimento di capitali.	
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazoni	199,000 —
	Totale delle entrate di competenza	1,566,980 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25	1,517,664 —
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario.	3,084,644 —

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	SPESE DI COMPETENZA.	
	Spese effettive.	
1	Spese di personale e generali di amministrazione	855,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	109,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	15,000 —
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	45,000 —
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	274,000 —
6	Spese diverse e casuali	4,000 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
9	Fondo di riserva	36,000 —
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	8,980 —
	Totale delle spese effettive	1,346,980 —
	Movimento di capitali.	
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	220,000 —
	Totale delle spese di competenza	1,556,980 —

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA	
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	1,367,980 —
	Spesa	1,346,980 —
	Differenza	+ 21,000 —
	Movimento di capitali.	
	Entrata	199,000 —
	Spesa	220,000 —
	Differenza	— 21,000 —
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrata	1,566,980 —
	Spesa	1,566,980 —
	Differenza	
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata	3,084,644 —
	Spesa	1,566,980 —
	Differenza:	
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25	1,517,664 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	ENTRATE DI COMPETENZA	
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	207,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	374,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate diverse ed eventuali	42,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	10,080 —
	Totale delle entrate effettive	633,080 —
	Movimento di capitali.	
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	4,000 —
	Totale delle entrate di competenza	637,080 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25	702,868.70
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	1,339,948.70

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	SPESE DI COMPETENZA.	
	Spese effettive.	
1	Spese di personale e generali di amministrazione	450,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'Erario	45,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	2,000 —
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	*per memoria*
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	95,000 —
6	Spese diverse e casuali	2,000 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
9	Fondo di riserva	8,000 —
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	10,080 —
	Totale delle spese effettive	612,080 —
	Movimento di capitali.	
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	25,000 —
	Totale delle spese di competenza	637,080 —

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	ENTRATE DI COMPETENZA.	
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	383,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	625,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate diverse ed eventuali	128,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	100,000 —
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	16,092 —
	Totale delle entrate effettive	1,252,092 —
	Movimento di capitali.	
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	520,000 —
	Totale delle entrate di competenza	1,772,092 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25	861,278.25
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	2,633,370.25

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA	
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	633,080 —
	Spesa	612,080 —
	Differenza	+ 21,000 —
	Movimento di capitali.	
	Entrata	4,000 —
	Spesa	25,000 —
	Differenza	— 21,000 —
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrata	637,080 —
	Spesa	637,080 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata	1,339,948.70
	Spesa	637,080 —
	Differenza:	
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25	702,868.70

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	SPESE DI COMPETENZA.	
	Spese effettive.	
1	Spese di personale e generali di amministrazione	954,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'Erario	118,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	11,000 —
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	7,500 —
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	115,000 —
6	Spese diverse e casuali	4,500 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
9	Fondo di riserva	24,000 —
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	16,092 —
	Totale delle spese effettive	1,250,092 —
	Movimento di capitali.	
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	522,000 —
	Totale delle spese di competenza	1,772,092 —

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA	
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	1,252,092 —
	Spesa	1,250,092 —
	Differenza	+ 2,000 —
	Movimento di capitali.	
	Entrata	520,000 —
	Spesa	522,000 —
	Differenza	— 2,000 —
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrata	1,772,092 —
	Spesa	1,772,092 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata	2,633,370.25
	Spesa	1,772,092 —
	Differenza:	
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25	861,278.25

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	ENTRATE DI COMPETENZA	
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	244,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	125,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate diverse ed eventuali	116,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	93,000 —
	Totale delle entrate effettive	578,000 —
	Movimento di capitali.	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	11,000 —
	Totale delle entrate di competenza	589,000 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25	213,436.32
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	[illegible]02,436.32

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	SPESE DI COMPETENZA.	
	Spese effettive.	
	Spese di personale e generali di amministrazione	407,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'Erario	57,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	3,000 —
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	*per memoria*
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	102,000 —
6	Spese diverse e casuali	1,000 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per mem:ria*
9	Fondo di riserva	8,000 —
	Totale delle spese effettive	578,000 —
	Movimento di capitali.	
10	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	11,000 —
	Totale delle spese di competenza	589,000 —

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA	
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	578,000 —
	Spesa	578,000 —
	Differenza	—
	Movimento di capitali.	
	Entrata	11,000 —
	Spesa	11,000 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrata	589,000 —
	Spesa	589,000 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata	802,436.32
	Spesa	589,000 —
	Differenza:	
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25	213,436.32

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	ENTRATE DI COMPETENZA	
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	2,017,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	204,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate diverse ed eventuali	115,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
	Totale delle entrate effettive	2,336,000 —
	Movimento di capitali.	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	1,020,000 —
	Totale delle entrate di competenza	3,356,000 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25	1,235,937.21
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	4,591,937.21

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	SPESE DI COMPETENZA.	
	Spese effettive.	
1	Spese di personale e generali di amministrazione	864,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'Erario	315,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	45,000 —
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	63,000 —
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	655,000 —
6	Spese diverse e casuali	4,000 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	257,000 —
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
9	Fondo di riserva	48,000 —
	Totale delle spese effettive	2,251,000 —
	Movimento di capitali.	
10	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	1,105,000 —
	Totale delle spese di competenza	3,356,000 —

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA	
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	2,336,000 —
	Spesa	2,251,000 —
	Differenza	+ 85,000 —
	Movimento di capitali.	
	Entrata	1,020,000 —
	Spesa	1,105,000 —
	Differenza	— 85,000 —
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrata	3,356,000 —
	Spesa	3,356,000 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata	4,591,937.21
	Spesa	3,356,000 —
	Differenza:	
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25	1,235,937.21

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	ENTRATE DI COMPETENZA	
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	33,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	320,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate diverse ed eventuali	63,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	64,000 —
	Totale delle entrate effettive	480,000 —
	Movimento di capitali.	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	16,000 —
	Totale delle entrate di competenza	496,000 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25	59,859.40
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	555,859.40

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	SPESE DI COMPETENZA.	
	Spese effettive.	
1	Spese di personale e generali di amministrazione	393,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	36,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	*per memoria*
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	500 —
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	36,000 —
6	Spese diverse e casuali	500 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
9	Fondo di riserva	9,000 —
	Totale delle spese effettive	480,000 —
	Movimento di capitali.	
10	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni.	16,000 —
	Totale delle spese di competenza	496,000 —

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	ENTRATE DI COMPETENZA	
	Entrate effettive.	
	Redditi patrimoniali	3,547,000 —
	Proventi dei benefici vacanti	2,886,000 —
	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili, e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
	Entrate diverse ed eventuali	606,000 —
	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	257,000 —
	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	35,152
	Totale delle entrate effettive	7,331,152 —
	Movimento di capitali.	
	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	1,813,000 —
	Totale delle entrate di competenza	9,144,152 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25	5,410,005.29
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	14,554,157.29

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA	
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	480,000 —
	Spesa	480,000 —
	Differenza	—
	Movimento di capitali.	
	Entrata	16,000 —
	Spesa	16,000 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrata	496,000 —
	Spesa	496,000 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata	555,850.46
	Spesa	496,000 —
	Differenza:	
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25	59,850.46

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	SPESE DI COMPETENZA.	
	Spese effettive.	
	Spese di personale e generali di amministrazione	4,366,000
	Imposte, tasse e contributi all'erario	743,000
	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	78,000
	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	117,000
	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	1,402,000
	Spese diverse e casuali	19,000
	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	257,000
	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
	Fondo di riserva	158,000
	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	35,152
	Totale delle spese effettive	7,175,152
	Movimento di capitali.	
	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	1,969,000
	Totale delle spese di competenza	9,144,152

Segue TABELLA F.

Riassunto totale degli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA	
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	7,331,152 —
	Spesa	7,175,152 —
	Differenza	+ 156,000 —
	Movimento di capitali.	
	Entrata	1,813,000 —
	Spesa	1,969,000 —
	Differenza	— 156,000 —
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Entrata	9,144,152 —
	Spesa	9,144,152 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata	14,554,157.29
	Spesa	9,144,152 —
	Differenza:	
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25	5,410,005.29

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Appendice n. 4. TABELLA G.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	PARTE PRIMA. — ENTRATA.	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	ENTRATE EFFETTIVE.	
	Entrate ordinarie.	
1	Contributo dello Stato per le spese di esercizio	5,000,000 —
2	Prelevamenti dal Fondo sopravanzi:	
	a) per integrazione del contributo dello Stato	*per memoria*
	b) per concorsi, rimborsi e ritenute sui pagamenti	*per memoria*
	c) per le spese relative al servizio delle ispezioni, della Commissione di cui all'art. 98 della legge 16 febbraio 1913, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e per le altre spese occorrenti per l'esecuzione della legge stessa	*per memoria*
		5,000,000 —
3	Entrate patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali	25,000 —
4	Proventi ordinari degli archivi - Diritti e tasse di archivio	3,500,000 —
5	Entrate e recuperi diversi:	
	a) Versamenti della Cassa di previdenza al Fondo sopravanzi	400,000 —
	b) Ritenute in conto pensioni ad impiegati già governativi	70 —
	c) Recuperi di contributi di previdenza e di assicurazione obbligatoria già anticipati	600,000 —
	d) Recuperi di quote di stipendio cedute e prestito di guerra	30,000 —
	e) Entrate e recuperi diversi	80,000 —
		4,635,070 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Entrate straordinarie.	
6	Proventi straordinari:	
	a) Ammende per contravvenzioni notarili	500 —
	b) Onorari e quote di partecipazione residue, prescritti	40,000 —
	c) Entrate straordinarie diverse	10,000 —
		0,500 —
	GESTIONI SPECIALI.	
	Partite che si compensano nelle spese.	
7	Riscossioni per conto dello Stato:	
	a) Ritenute per imposta di ricchezza mobile	1,000,000 —
	b) Imposta complementare sul reddito	50,000 —
	c) Ritenuta per fondo di garanzia	15,000 —
8	Riscossioni per conto di terzi:	
	a) Onorari a notari cessati ed ai loro eredi	200,000 —
	b) Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	10,000 —
9	Riscossioni diverse	5,000 —
		1,280,000 —
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.	
	Gestione degli Archivi (Entrate effettive):	
	Entrate ordinarie:	
	Contributo dello Stato e prelevamenti dal Fondo dei sopravanzi	5,000,000 —
	Altre entrate	4,585,070 —
	Entrate straordinarie:	
	Proventi straordinari	50,500 —
		9,635,570 —
	Gestioni speciali:	
	Partite che si compensano nelle spese	1,280,000 —
	Totale delle entrate	10,915,570 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Segue TABELLA G.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	PARTE SECONDA. — SPESA.	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	SPESE EFFETTIVE.	
	Spese ordinarie.	
1	Spese patrimoniali:	
	a) Locali e mobili	200,000 —
	b) Imposte e tasse	30,000 —
	c) Oneri patrimonali	3,500 —
2	Spese di amministrazione:	
	a) Personale:	
	Stipendi	4,600,000 —
	Supplementi di servizio attivo	300,000 —
	Pensioni	700,000 —
	b) Locali in affitto	500,000 —
	c) Spese di ufficio	200,000 —
3	Contributi di previdenza, concorsi e rimborsi allo Stato	1,000,000 —
4	Altre spese ordinarie:	
	a) Quote di partecipazione residue a notari cessati o ai loro eredi	*per memoria*
	b) Indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati	80,000 —
	c) Spese per l'Amministrazione centrale:	
	Forniture di bollettari e di altri stampati	50,000 —
	Ispezioni agli archivi	10,000 —
	Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato	30,000 —
	d) Spese casuali	20,000 —
	e) Anticipazione di quote di stipendio cedute	40,000
	f) Altre spese	75,000
5	Fondo per le spese impreviste	100,000
		7,938,500
	Spese straordinarie.	
6	Spese per personale e diverse:	
	a) Personale straordinario	*per memoria*
	b) Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole	30,000
	c) Indennità temporanea mensile	1,300,000
	d) Supplenze, missioni e tramutamenti	90,000
	e) Sussidi	15,000
	f) Quote di ammenda spettanti alla Cassa di previdenza	250
	g) Spese straordinarie diverse	60,000
		1,495,250
	GESTIONI SPECIALI.	
	Partite che si compensano nelle entrate.	
7	Pagamenti a favore dello Stato:	
	a) della imposta di ricchezza mobile	1,000,000
	b) imposta complementare sul reddito	50,000
	c) delle ritenute per il Fondo di garanzia	15,000
8	Pagamenti a favore di terzi:	
	a) per onorari a notari cessati o ai loro eredi	200,000
	b) per quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	10,000

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
Num.	Denominazione	
9	Pagamenti diversi	5,000
		1,280,000
	RIASSUNTO DELLA SPESA.	
	Gestione degli Archivi (Spese effettive):	
	Spese ordinarie	7,938,500
	Spese straordinarie	1,495,250
		9,433,750
	Gestioni speciali:	
	Partite che si compensano nell'entrata	1,280,000
	Totale delle spese	10,713,750
	RIEPILOGO.	
	Entrate	10,915,570
	Spese	10,713,750
	Avanzo previsto	+ 201,820

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1321.

LEGGE 13 giugno 1926, n. 1021.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1926 n. 539, col quale è data facoltà al Ministro per la guerra di procedere alla revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria eseguite in base al decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 539, col quale è data facoltà al Ministro per la guerra di procedere alla revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria eseguite in base al decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1322.

REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. 1009.

Nuovi rapporti tra la fondazione « Scuola pubblica di agricoltura Pastori » di Brescia e la Regia scuola agraria media « G. Pastori » della città stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Visto il R. decreto 24 gennaio 1886, n. 2011 (serie 3ª) p. s., col quale fu costituita in corpo morale la Scuola pubblica di agricoltura Pastori, in Brescia, e ne fu approvato lo statuto;

Visto il R. decreto 25 ottobre 1889, n. 6520, che autorizza la Regia scuola pratica d'agricoltura in Brescia, ad assumere la denominazione di Regia scuola pratica di agricoltura Pastori;

Viste le proposte contenute nella lettera del 29 aprile della Commissione amministratrice della Scuola agraria Pastori;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola agraria media « G. Pastori » di Brescia oltre al corso ordinario di tre anni avrà un quarto anno specializzato di economia montana, zootecnia, caseificio e

colture irrigue lombarde a norma di quanto dispone l'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

Il corso specializzato si svolgerà nel podere « Giardino » in Orzivecchi, di proprietà dell'ente « Scuola pubblica di agricoltura Pastori », a cura degli insegnanti della Regia scuola agraria media.

La « Scuola pubblica d'agricoltura Pastori » pone gratuitamente a disposizione i locali per l'alloggio degli alunni e per le lezioni, restando a carico della Regia scuola agraria media le spese per il mobilio e la manutenzione dei locali.

L'indirizzo e i programmi d'insegnamento del corso specializzato ed il coordinamento di questo al corso ordinario sono fissati d'intesa con la Commissione amministratrice dell'ente « Scuola pubblica d'agricoltura Pastori ».

Art. 2.

La « Scuola pubblica di agricoltura Pastori » assume per suo conto ed a proprie spese un tecnico agrario di sperimentata attitudine con l'incarico di compiere studi e ricerche di carattere tecnico ed economico aventi indirizzo pratico e relative all'agricoltura della Lombardia irrigua e delle vallate alpine.

Questi studi e ricerche saranno utilizzati nel corso specializzato, mediante opportune prestazioni d'insegnamento da parte del tecnico agrario, da regolarsi d'accordo col direttore della Regia scuola agraria media.

Art. 3.

La « Scuola pubblica di agricoltura Pastori » gestirà un'alpe in provincia di Brescia la quale, così come il podere « Giardino » ed il relativo caseificio, sarà condotta secondo le norme di un razionale esercizio industriale per servire anche al tirocinio pratico degli allievi del corso specializzato.

Art. 4.

La Commissione amministratrice della « Scuola pubblica di agricoltura Pastori » coi fondi del lascito contribuirà con l'annua somma di L. 40,000 nelle spese per il funzionamento della Regia scuola agraria media « G. Pastori » di Brescia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1926
Atti del Governo, registro 249, foglio 111. — COOP

Numero di pubblicazione 1323.

REGIO DECRETO 11 aprile 1926, n. 1008.

Istituzione di un corso di specializzazione per le aziende bancarie presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Vista la proposta del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma;

Sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale (sezione II);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma un corso di specializzazione per le aziende bancarie.

Art. 2.

Il corso di specializzazione per le aziende bancarie comprende i seguenti insegnamenti:

1. Economia bancaria.
2. Diritto bancario.
3. Legislazione sulle borse.
4. Storia delle banche.
5. Operazioni finanziarie.
6. Tecnica e contabilità di banca e di borsa.

Art. 3.

Il Consiglio accademico stabilirà gli orari degli insegnamenti del corso e curerà il coordinamento delle singole discipline.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1926
Atti del Governo, registro 249, foglio 110. — COOP

Numero di pubblicazione 1324.

REGIO DECRETO 15 aprile 1926, n. 1012.

Passaggio dell'Istituto regionale Giuseppe Garibaldi pei ciechi in Reggio nell'Emilia alla diretta dipendenza del Ministero dell'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

Visto lo statuto organico del pio Istituto regionale Giuseppe Garibaldi pei ciechi in Reggio nell'Emilia, approvato con R. decreto 8 novembre 1914;

Ritenuto che gli scopi dell'educazione e dell'istruzione inerenti al detto Istituto hanno prevalenza notevole sui fini di assistenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per l'istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, il pio Istituto regionale Giuseppe Garibaldi pei ciechi in Reggio nell'Emilia, è dichiarato istituto scolastico e posto alla dipendenza del Ministero dell'istruzione, restando tuttavia conservati i fini di assistenza inerenti all'Istituto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1926
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 114. — COOP

Numero di pubblicazione 1325.
REGIO DECRETO 20 maggio 1926, n. 1007.
Norme per l'avanzamento al grado di colonnello della Regia guardia di finanza e trattamento degli allievi presso la Scuola allievi ufficiali del Corpo stesso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, con le modificazioni apportate dall'altro 31 dicembre 1923, n. 3170, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e relative norme esecutive per la sua prima applicazione;

Visto il regolamento organico della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 126;

Ritenuta la necessità di stabilire i modi di accertamento dell'idoneità e le condizioni per l'avanzamento al grado di colonnello della Regia guardia di finanza, in relazione alla legge sopra citata e alla facoltà di cui all'art. 7, comma 3°, del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281; e la necessità altresì di regolare il trattamento degli allievi presso la Scuola allievi ufficiali del Corpo stesso, i quali per mancanze alla disciplina o per troppo scarso profitto negli studi non siano più meritevoli della permanenza all'Istituto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esperimento di abilità e cultura professionale, al quale devono essere sottoposti i tenenti colonnelli della Regia guardia di finanza aspiranti all'avanzamento consiste nelle prove di cui all'art. 70 del regolamento organico del Corpo, e ad esso possono partecipare i tenenti colonnelli compresi nei limiti di anzianità di volta in volta stabiliti dal comandante generale del Corpo.

Art. 2.

Il tenente colonnello che, trovandosi nei limiti di anzianità di cui all'articolo precedente, intenda rinunciare all'esperimento dovrà farne dichiarazione per iscritto al proprio comandante di legione od all'autorità da cui direttamente dipende, senza precisare i motivi della rinuncia.

In tal caso l'ufficiale rinunciatario sarà considerato, a tutti gli effetti di legge, come definitivamente escluso dall'avanzamento.

Uguale trattamento sarà fatto al tenente colonnello che, pur non avendo rilasciato esplicita e formale dichiarazione di rinuncia, non siasi presentato, senza giustificato motivo, all'esperimento.

Sugli specchi di proposta che, ai termini dell'art. 82 del regolamento organico del Corpo, deve compilare il comandante di legione o l'autorità da cui il tenente colonnello direttamente dipende, l'ufficiale rinunciatario sarà contrassegnato con la dicitura: « ha rinunciato all'avanzamento », ed allo specchio sarà unita la dichiarazione dallo stesso eventualmente rilasciata.

Art. 3.

Il giudizio sull'esperimento, da emettersi per ciascun candidato, è demandato ad una Commissione composta del comandante generale, del comandante in 2ª, di un generale di brigata e di due colonnelli del Corpo.

Essa provvede, per ciascun tenente colonnello, alla assegnazione del punto di merito ad esperimento compiuto, osservando le modalità seguenti:

Riunita la Commissione, il presidente apre la discussione successivamente su ciascun candidato, il quale dovrà essere apprezzato esclusivamente in relazione ai risultati conseguiti nell'esperimento sostenuto. Terminata la discussione su ogni candidato, e senza votare per la idoneità o non idoneità, ciascun membro della Commissione assegna all'ufficiale esaminato un punto di merito espresso in ventesimi e, sulla base del totale dei punti di merito parziali riportati, il presidente stabilisce, per ciascun candidato, la conseguente media aritmetica.

Della riunione della Commissione, dei punti parziali e totali riportati da ogni ufficiale e della conseguente media aritmetica, viene redatto verbale, sottoscritto dai membri della Commissione stessa.

Art. 4.

L'esperimento di abilità e cultura professionale deve aver luogo prima che si riunisca la Commissione centrale di avanzamento, al cui giudizio decisivo vengono poi rimessi, giusta il disposto dell'art. 82 del regolamento organico del Corpo, gli specchi di proposta compilati dal comandante di legione o dall'autorità da cui l'ufficiale giudicando direttamente dipende, e il verbale della Commissione di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

La Commissione centrale di avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, deve anzitutto accertare s'egli « disimpegna bene le funzioni del proprio grado » per potere essere giudicato nei riguardi dell'avanzamento.

Se l'accertamento risulta sfavorevole, il candidato viene senz'altro dichiarato « non idoneo all'avanzamento ».

Se l'accertamento, invece, risulta favorevole le autorità giudicanti passano ad esaminare se il candidato, per le sue qualità professionali, sia pienamente idoneo ad adempiere le funzioni del grado superiore e se possieda in modo spiccato i necessari requisiti fisici, intellettuali, di carattere, di condotta e di cultura.

Art. 6.

Il giudizio sull'avanzamento deve essere completo in tutti i suoi elementi e cioè tenere conto dei risultati dell'esperi-

mento sostenuto dall'ufficiale, delle note caratteristiche da lui riportate, dei suoi precedenti di carriera, del modo come egli esercita le funzioni di comando o d'istituto assegnategli, dei rapporti informativi sul suo comportamento e sul suo rendimento, nonchè delle eventuali distinzioni e ricompense conseguite in guerra e in pace. Il giudizio stesso deve essere concretato in una delle due formule « idoneo » o « non idoneo » e, nel caso di non idoneità, dev'essere motivato, dalla Commissione centrale, con una o più delle formule seguenti:

1° non disimpegna bene le funzioni del proprio grado;
2° deficienza di qualità fisiche;
3° deficienza di carattere;
4° cattiva condotta;
5° deficienza di cultura generale e professionale;
6° non possiede in modo spiccato i requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura necessari per adempiere le funzioni del grado superiore.

Art. 7.

I tenenti colonnelli che nel giudizio decisivo della Commissione centrale siano stati dichiarati « idonei » vengono iscritti, in ordine di anzianità, nel quadro di avanzamento a scelta.

I tenenti colonnelli che abbiamo rinunciato o non siansi presentati senza giustificato motivo all'esperimento o che, avendolo sostenuto, siano stati dichiarati non idonei con giudizio decisivo della Commissione centrale, sono considerati definitivamente esclusi dall'avanzamento. Essi potranno, ove presentino regolare domanda, conservino la piena idoneità agli uffici del loro grado e siano giudicati dalla Commissione centrale predetta meritevoli di particolare riguardo, essere conservati in servizio fino al raggiungimento del limite di età stabilito pei tenenti colonnelli del servizio attivo permanente.

A cura del Comando generale del Corpo sono fatte ai tenenti colonnelli dichiarati non idonei ed a quelli iscritti nel quadro le comunicazioni prescritte dall'art. 33 della legge sull'avanzamento del Regio esercito.

Art. 8.

Il tenente colonnello iscritto nel quadro che, per mancanza di posti vacanti, non sia promosso nell'anno a cui il quadro si riferisce, dev'essere ripreso in esame dalle competenti autorità giudicanti per potere essere inscritto nel quadro successivo, ma non deve ripetere l'esperimento già superato.

Art. 9.

L'allievo ufficiale della Regia guardia di finanza, il quale riporti, secondo il proprio grado, punizione più grave degli arresti semplici o della sala di disciplina semplice o della prigione semplice, o che, per la frequenza e persistenza in mancanze anche non gravi, dimostri indole disadatta o cattiva volontà, potrà essere rimandato dalla Scuola con decisione del Comando generale del Corpo, su proposta del comandante della Scuola e parere del direttore delle Scuole.

L'allievo che riprovato negli esami non intenda ripetere una classe o avendola ripetuta torni ad essere riprovato sarà senz'altro rimandato dalla Scuola con decisione del Comando generale.

Art. 10.

L'allievo rimandato dalla Scuola ai termini dell'art. 9 avrà, secondo la sua provenienza, il trattamento qui stabilito:

a) se egli era già in servizio nella Regia guardia di finanza all'atto della ammissione alla Scuola, sarà rinviato al servizio del Corpo, col suo grado o, se non ancora graduato, col grado di sottobrigadiere;

b) se all'atto dell'ammissione alla Scuola non faceva parte del Corpo, egli sarà prosciolto dalla ferma contratta; e il Comando della Scuola provvederà di conseguenza secondo è previsto dai commi 3° e seguenti dell'art. 101 del regolamento organico del Corpo approvato con R. decreto n. 126 del 3 gennaio 1926.

Art. 11.

Nel caso di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, il Comando generale potrà, su domanda dell'interessato e parere dei superiori gerarchici, concedere che l'allievo continui il suo servizio nel Corpo, col grado di sottobrigadiere, presso un Comando o reparto territoriale.

L'allievo che, rimandato dalla Scuola per ragioni di condotta, continui il servizio nel Corpo potrà, successivamente, concorrere di nuovo agli esami di ammissione alla Scuola, sempre che sia riconosciuto in possesso di tutti i requisiti all'uopo stabiliti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1926
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 109. — COOP

Numero di pubblicazione 1326.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 maggio 1926, n. 1019.

Modificazione al R. decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Ritenuto che nella redazione del predetto Regio decreto-legge s'incorse nell'errore di consentire la transazione con i Padri di N. S. della Misericordia, mentre la transazione deve avvenire con i Sacri Palazzi Apostolici;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto la necessità e l'urgenza di provvedere mediante Regio decreto-legge alla rettifica della legge predetta per dar corso alla stipulazione del contratto che interessa non solo i Sacri Palazzi Apostolici ma anche l'Amministrazione del demanio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è così modificato:

« Il Governo del Re è autorizzato a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo, riconoscendo ai Sacri Palazzi Apostolici la proprietà dei terreni stessi e della indennità concordata col comune di Roma, depositata alla Cassa depositi e prestiti, mediante il pagamento a favore dello Stato della somma di L. 300,000 ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 115. — COOP

Numero di pubblicazione 1327.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 982.
Contributo scolastico del comune di Campagnola Cremasca.

N. 982. R. decreto 14 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Campagnola Cremasca, della provincia di Cremona, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 420.45 col R. decreto 27 agosto 1914, n. 1079, è elevato a L. 1220.45 a decorrere dal 1° ottobre 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1926.

Numero di pubblicazione 1328.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 984.
Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Visinada.

N. 984. R. decreto 6 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Visinada.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1926

Numero di pubblicazione 1329.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n 985.
Erezione in Ente morale della Pia opera « Dott. Edipo Corsini », in Monesiglio.

N. 985. R. decreto 6 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Pia opera « Dott. Edipo Corsini », con sede in Monesiglio, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1926.

Numero di pubblicazione 1330.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 986.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Montopoli Sabina.

N. 986. R. decreto 6 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Montopoli Sabina viene trasformato a favore del locale Ospedale civile.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1926.

Numero di pubblicazione 1331.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 987.
Erezione in Ente morale del Ricreatorio « Italia », in Pisa.

N. 987. R. decreto 6 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Ricreatorio « Italia » di Pisa, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1926.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 maggio 1926.
Scioglimento del Consiglio comunale di Palazzolo Acreide (Siracusa).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 16 maggio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa.

MAESTA',

In seguito a gravi dissensi manifestatisi in seno all'Amministrazione comunale di Palazzolo Acreide, dissensi che ebbero profonde ripercussioni nell'ambiente locale determinando una situazione estremamente delicata e preoccupante anche nei riguardi dell'ordine pubblico, oltre i due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, rassegnarono il mandato, sicchè il Prefetto per assicurare la continuità dei servizi, ha dovuto affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione della civica azienda. E poichè la persistente tensione degli animi non consente la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione della rappresentanza elettiva, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Giuseppe Scaparro è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Mola di Bari e di Loreo.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BARI

Veduto il R. decreto 21 marzo 1926, col quale fu sciolto il Consiglio comunale di Mola di Bari e nominato Regio commissario il signor cav. rag. Edgardo Monetti;

Considerato che detto Commissario non ha potuto finora portare a termine il lavoro di sistemazione della civica finanza e dei pubblici servizi e che, d'altra parte, la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduti gli articoli 323 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Mola di Bari è prorogato di tre mesi.

Bari, addì 17 giugno 1926.

Il Prefetto: GARZAROLI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il R. decreto 14 marzo 1926, n. 15856-7, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Loreo;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Loreo, è prorogato di tre mesi.

Rovigo, addì 14 giugno 1926.

Il Prefetto: LAURICELLA.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, recante modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio speciale per la bonifica del comprensorio «Fiume Alli e Punta della Castella», in provincia di Catanzaro.

Con decreto 19 giugno 1926, n. 3098, il Ministro per i lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio speciale per la bonifica del comprensorio «Fiume Alli e Punta della Castella» in provincia di Catanzaro, deliberato dall'assemblea generale dei soci ad unanimità il 16 maggio 1926.

Nel testo deliberato dall'assemblea il 16 maggio 1926 il Ministro per i lavori pubblici ha introdotto, d'ufficio, modificazioni agli articoli 6 e 7, aggiungendo anche un nuovo articolo (54) per regolare l'attribuzione del voto plurimo prima che sia determinato il contributo a carico dei consorziati.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 67.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data della ricevuta: 4 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Perego Guido fu Giuseppe per conto dell'Ospedale civile dei Santi Antonio e Biagio in Alessandria — Titoli del Debito pubblico: 12 assegni provvisori — Ammontare della rendita L. 12.42, consolidato 4.50 per cento, con decorrenze: n. 1 dal 1° ottobre 1925, rendita L. 0.30; n. 3 dal 1° luglio 1897, rendita L. 4.54; n. 8 dal 1° luglio 1895, rendita L. 7.58.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4104 — Data della ricevuta: 7 aprile 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Baratta Letteria di Alessandro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 210, consolidato 3.50 per cento, con decorrenza dal 1° luglio 1921.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 giugno 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificati di deposito.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 67-*bis*.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati di deposito relativi a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 445 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 6 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Filiale Banca d'Italia in Potenza — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: De Mattia Pasquale fu Pietro. — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8, certificato di deposito 1 — Consolidato 3.50 per cento (1906) — Capitale L. 6500.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 5528 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 2 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Sezione di R. tesoreria di Roma — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Piergentili Alessandro fu Francesco, dom. in Roma — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7, certificato di deposito 1 — Consolidato 3.50 per cento (1906) con decorrenza omessa — Capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 2494 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 13 ottobre 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Sezione di R. tesoreria di Palermo — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Fiaschi Vittorio fu Carlo, direttore Banca d'Italia in Palermo, per conto di Caruso Vincenzo fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5, certificato di deposito 1 — Consolidato 3.50 per cento (1906) con decorrenza 1° luglio 1925 — Capitale L. 6600.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 10011 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 9 ottobre 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Sezione di R. tesoreria di Roma — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Tedeschi Moisè fu Evaristo, dom. in Roma — Titoli del Debito pubblico; al portatore 1, certificato di deposito 1 — Consolidato 3.50 per cento (1906) con decorrenza dal 1° luglio 1925 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 1112 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 26 ottobre 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Filiale Banca d'Italia in Caserta — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Sollitto Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6, certificato di deposito 1 — Consolidato 3.50 per cento (1906) con decorrenza dal 1° luglio 1924 — Capitale L. 4700.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 giugno 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 66.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1941 — Data della ricevuta: 17 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Bassino Filippo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 420, consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Accreditamento di agente di cambio.

Con decreto Reale in data 17 giugno 1926, il sig. comm. dott. Guido Sanguinetti, agente di cambio residente ed esercente in Bologna, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 134

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 18 giugno 1926

	Media		Media
Parigi	78 14	Belgio	78 85
Londra	134 904	Olanda	11 14
Svizzera	537 39	Pesos oro (argentino)	25 52
Spagna	448 12	Pesos carta (argent.)	11 23
Berlino	6 64	New-York	27 764
Vienna	3 94	Belgrado	49 10
Praga	82 71	Budapest	0 0391
Romania	11 98	Russia (cervonetz)	142 225
Dollaro canadese	27 88	Norvegia	6 18
Albania	5 37	Oro	535 71

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI		
	3.50 % netto (1926)	69 825
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 —
	5.00 % netto	93 575
	3.50 % Obbligazioni delle Venezie	68 80

Bollettino N. 135

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 19 giugno 1926

	Media		Media
Parigi	77 21	Belgio	78 79
Londra	135 086	Olanda	11 16
Svizzera	537 80	Pesos oro (argentino)	25 575
Spagna	453 —	Pesos carta (argent.)	11 25
Berlino	6 623	New-York	27 772
Vienna (Shilling)	3 93	Belgrado	49 —
Praga	82 50	Budapest	0 0392
Romania	12 —	Russia	142 70
Dollaro canadese	27 76	Norvegia	6 15
Albania	5 37	Oro	535 87

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI		
	3.50 % netto (1906)	69 975
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 —
	5.00 % netto	93 65
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 80

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.